

(N. 1437)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1950**

---

Norme interpretative ed integrative del decreto-legislativo 12 aprile 1948, n. 662,  
ed altre provvidenze a favore della bachicoltura.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Una forte contrazione del consumo internazionale della seta ed una conseguente gravissima flessione del prezzo provocò, nella seconda metà dell'annata 1947, una crisi nel settore bachisericolo di portata così vasta da rendere indispensabile un intervento finanziario dello Stato.

La gravità della situazione, di particolare delicatezza ove si consideri che la sericoltura, in tutto il suo ciclo, dà lavoro a circa 500 mila unità lavorative, appare evidente ove si tenga presente che, a quell'epoca, il ricavo di un chilogrammo di seta si aggirava sulle lire 4.000 mentre i costi agricoli ed industriali per la sua produzione venivano calcolati a non meno di lire 5.200.

L'intervento dello Stato, sotto la duplice forma di contributo alla produzione e di rimborso spese per la sua raccolta collettiva, diminuendo lo squilibrio che si era venuto a determinare fra il costo di produzione dei bozzoli ed il prezzo di acquisto che l'industria della filatura poteva pagare in rapporto al basso prezzo di vendita della seta, valse indubbiamente a tonificare il mercato ed a rendere possibile il ritiro da parte dell'industria di tutta la produzione 1947.

Tali provvidenze vennero disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e poichè la loro erogazione apparve subito particolarmente difficile, sia per il grande numero dei beneficiari; sia perchè esse dovevano essere ripartite fra agricoltori ed industriali tenendo conto del prezzo di cessione delle partite; sia per altri adempimenti riguardanti trattenute, costituzione di fondi, ecc., nella legge stessa fu stabilito che le modalità di attuazione sarebbero state successivamente emanate ed a ciò, infatti, è stato provveduto con il decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, entrato in vigore il 15 giugno dello stesso anno.

Nel periodo intercorso fra l'emanazione dei due provvedimenti, peraltro, l'Ente nazionale serico, incaricato dei pagamenti, e le organizzazioni di categorie interessate avevano provveduto a svolgere, in stretta collaborazione anche con le Amministrazioni competenti, un lavoro preparatorio di indagine e di raccolta del materiale occorrente per poter corrispondere il contributo appena possibile, e da tale lavoro che ha consentito non soltanto una

visione completa dei vari aspetti del problema nella sua fase di pratica esecuzione, ma anche il rilievo e l'esame di particolari circostanze e situazioni la cui soluzione non aveva potuto essere ovviamente contemplata nel provvedimento generale di assegnazione, è emersa la necessità di un ulteriore provvedimento legislativo a carattere interpretativo ed integrativo.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge con il quale (art. 1 e 2) vengono, innanzi tutto, precisati i sistemi di accertamento e la documentazione occorrente per comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai benefici in questione, e stabilita la procedura degli eventuali ricorsi, da parte degli interessati, contro le decisioni adottate.

L'articolo 3 del provvedimento precisa il calcolo da seguire, nei casi in cui il contributo spettante ad una determinata partita debba essere ripartito fra il produttore dei bozzoli e l'industriale filandiere.

Per una migliore comprensione della questione si deve far presente che il primo articolo del già citato decreto legislativo stabilisce un contributo non superiore a lire 100 per chilogrammo di bozzoli; ma poichè all'epoca in cui fu predisposto il provvedimento sembrava possibile — secondo i calcoli della produzione effettuati dagli esperti — la corresponsione del contributo nella misura massima suddetta, le cifre esposte successivamente nello stesso articolo, per stabilire la ripartizione del beneficio fra agricoltori e industriali, furono indicate prendendo per base, in via esemplificativa, un contributo di lire 100 per chilogrammo.

Entrato in vigore il provvedimento ed iniziata la presentazione delle domande si è rilevato, invece, che il quantitativo ammissibile a contributo supererà sensibilmente il previsto e che, in conseguenza, la misura unitaria del premio dovrà essere adeguatamente ridotta; è apparso opportuno, quindi, emanare una norma interpretativa con la quale si precisano i conteggi da applicare nel caso che il contributo per chilogrammo venga a risultare inferiore alla misura massima prevista dalla legge.

Nella legge più volte citata, all'ultimo comma dell'articolo 1° è stabilito anche un rimborso di lire 40 a chilogrammo per le spese di

raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli. Evidentemente la disposizione tende a dare un riconoscimento tangibile agli ammassi volontari, alleviando l'onere dei produttori che, svolgendo un'azione di indubbio interesse sociale, si sono uniti per la vendita associativa del prodotto.

Ma poichè nella nostra legislazione non vi sono norme precise per configurare e regolare l'istituto dell'ammasso volontario, allo scopo di evitare dubbi e contestazioni è apparso necessario, nell'articolo 4 dello schema in esame, di precisare gli enti ed organizzazioni agricole alla cui azione nel campo della raccolta e vendita associativa può riconoscersi la caratteristica dell'interesse collettivo dei conferenti.

Nello stesso articolo viene anche prevista la possibilità di ammettere a tali benefici particolari imprese di raccolta non esplicitate direttamente da agricoltori, ma tuttavia tendenti alle stesse finalità d'interesse agricolo. In tali casi peraltro si stabilisce che il rimborso debba comunque essere lievemente inferiore a quello disposto per gli ammassi gestiti da agricoltori, e ciò esclusivamente in considerazione del fatto che quelle iniziative di regola incontrano minori oneri per la raccolta delle partite.

Con gli articoli 5 e 6 dello schema si provvede a chiarire la portata ed a regolare il sistema di applicazione delle trattenute previste a carico degli industriali della trattura dagli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed a precisare l'attribuzione dei ricavi.

Il limite di prezzo della seta, oltre il quale viene effettuato lo sfioramento, è stato portato — riferendo tutte le cifre alla seta gialla per comodità di calcolo — dalle lire 4.200 a chilogrammo già stabilite dal provvedimento suddetto, a lire 4.500; e ciò in vista del fatto che, dovendosi prevedere una diminuzione dell'intervento statale per le ragioni già accennate in precedenza, è apparso necessario lasciare all'industriale filandiere un maggiore margine per ristabilire un certo equilibrio con il minor contributo.

Nel secondo comma dell'articolo 5 è stabilito, inoltre, che il suddetto prezzo limite della seta è, peraltro, riferito ad acquisti di bozzoli effettuati ad un prezzo non inferiore alle lire 150

a chilogrammo, e che ad ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli deve essere corrispondentemente diminuito di lire 10 quello della seta, fino al limite, però, di lire 4.200 a chilogrammo.

La disposizione obbedisce ad una opportunità di ordine morale, e tende a porre a disposizione della collettività una parte dell'eccessivo guadagno realizzato da quelle ditte che hanno pagato per i bozzoli un prezzo inferiore — e spesso in misura molto notevole — di quello normalmente corrisposto dalla grandissima maggioranza delle aziende di filatura.

Altra modifica contenuta nell'articolo 5 è quella che concerne la destinazione della quota spettante all'Erario, che verrebbe utilizzata per la costituzione di un fondo, a disposizione dell'Amministrazione del tesoro, per fronteggiare impreviste esigenze che eventualmente si presentassero nell'attuazione delle provvidenze in esame.

Tale fondo, che non rappresenterebbe un grave sacrificio per lo Stato in quanto, pur non potendosi fare previsioni attendibili sul gettito della trattenuta, si ha ragione di ritenere che esso non potrà comunque superare l'ammontare di qualche decina di milioni, sembra che potrebbe indubbiamente costituire uno strumento di notevole efficacia, e per far sì che esso possa raggiungere un ammontare adeguato alle esigenze da fronteggiare, viene anche disposta (art. 8) la devoluzione a suo favore degli interessi bancari maturati sulle somme poste a disposizione dell'Ente nazionale serico per effettuare il pagamento dei contributi in questione.

Negli articoli 6 e 7 vengono dettate modalità per regolare i versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione dell'articolo 5 del provvedimento in esame nonchè dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Gli articoli 9 e 10 prevedono la possibilità di erogare sussidi per un importo di lire 170 milioni, per sovvenire agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per il seme rimasto invenduto nella campagna 1948 ed è prevista la possibilità della sua erogazione, fra le aziende interessate, per tramite delle organizzazioni nazionali economiche di categoria.

L'opportunità di tale intervento risulta evidente ove si consideri la difficile situazione in cui svolgono le loro attività le aziende semarie, costrette a predisporre circa un anno prima tutto il materiale occorrente e ad affrontare le relative spese, in base ad un calcolo puramente presuntivo di quelle che potranno essere le richieste nella campagna futura.

Nel caso verificatosi nel 1948, di una diminuzione gravissima degli allevamenti, che da una produzione di circa 27 milioni di chili di bozzoli, ottenuta nel 1947, discesero a nove milioni di chili, risulta evidente che il danno economico causato dalla mancata vendita e quindi dalla distruzione di 316.000 onces di seme, su 420.000 onces prodotte, assume una portata di tale gravità da rendere necessario un intervento finanziario tanto più giustificato ove si consideri che lo Stato ha un indubbio interesse al potenziamento di un settore veramente importante per l'economia agricola di vaste zone quale è quello bachisericolo, e che l'apprestamento tempestivo del seme occorrente è la base della ripresa di questa branca produttiva.

Soggiungesi, anche, che queste provvidenze non comporteranno alcun nuovo onere all'Era-rio, poichè la somma occorrente verrà procurata con economie, per un importo superiore alla somma da erogare per lo scopo suddetto, su al-

tri capitoli del bilancio dell'Amministrazione dell'agricoltura.

Infine nell'articolo 11 del disegno di legge viene stabilita la misura della trattenuta che deve essere operata sull'importo dei contributi per fronteggiare le spese occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo n. 662 il quale dispone che le spese stesse debbono essere suddivise, in parti uguali, fra agricoltori ed industriali. Ma poichè tale criterio, all'atto pratico, è risultato di difficile attuazione considerando, per esempio, che nel caso di un pagamento spettante per intero ad una delle due categorie non appariva agevole l'esazione dell'aliquota a carico del non percipiente, si è ravvisato necessario di semplificare le norme, imponendo una ritenuta unica per ogni 100 lire di contributo erogate.

Con tale sistema si raggiunge lo scopo di effettuare una ripartizione dell'onere, proporzionale al beneficio ricevuto, senza un eccessivo squilibrio tra le due categorie; ed, appunto a tale scopo, dalla ritenuta sono stati esclusi i pagamenti del rimborso spese per la raccolta collettiva, in considerazione del fatto che spettando tale rimborso prevalentemente agli agricoltori, ove si fosse disposto altrimenti, gli agricoltori si sarebbero trovati a sopportare un gravame molto superiore a quello degli industriali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi è demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

Contro la decisione dell'Ente, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.

## Art. 2.

Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

1° dalla data di accensione del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;

2° dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi in cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.

In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti può risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal Pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi. Tale atto deve comunque essere accompagnato da un certificato dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti;

3° dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.

Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 15 aprile 1948.

## Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.

Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sarà aumentato e quello di lire 250 sarà diminuito della metà della differenza risultante fra le lire 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.

## Art. 4.

Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonchè le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente

data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.

Il rimborso suddetto spetta, altresì, per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte sericarie, quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantità di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette, con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentito il Ministero dell'industria e del commercio e del tesoro.

Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, può concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonchè agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attività in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli Enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.

Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non può, in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

#### Art. 5.

L'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 6:

« Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947

che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4.500 per la seta gialla e di lire 5.000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma è devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi. Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limite della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza però in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4.200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4.700 per la bianca.

La parte di spettanza agricola va ad incremento della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, e potrà essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.

La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario è destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze connesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate, all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.

#### Art. 6.

La determinazione dei versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente articolo 5 nonchè dell'articolo 10 del decreto legislativo

12 aprile 1948, n. 662, può essere stabilita a *forfait*.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonché di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso.

Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determina, per i versamenti di cui all'articolo 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procederà alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione può essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 7.

Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall'articolo 11 del decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, può essere prorogato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello dell'industria e del commercio.

#### Art. 8.

Gli interessi sulle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono devoluti al fondo a disposizione

del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente articolo 5.

Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'eventuale avanzo del fondo sarà devoluto all'Erario.

#### Art. 9.

Per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, è autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1949-50.

La concessione dei sussidi di cui al precedente comma è demandata al Ministero suddetto, che potrà provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria.

#### Art. 10.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, è ridotta di lire 200 milioni ed è altresì ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 11.

Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonché dalla presente legge, sarà operata sui contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 del citato provvedi-

mento legislativo, una ritenuta di lire 2 per ogni 100 lire di contributo versate.

Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono, altresì, d'intesa con il Mi-

nistero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.

Art. 12.

Sono abrogate le vigenti disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.